

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 158

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'università e della ricerca

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 89/07

Roma, li 13 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della ricerca", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero dell'Università e della Ricerca

Prot. n. 825 7500/953/2.4/07

Relazione al Signor Ministro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO:

Regolamento recante disposizioni di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca

Il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (art. 1), ha ricostituito il Ministero dell'Università e della ricerca, che in passato, per effetto del previgente testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, formava, unitamente al Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In particolare, il comma 8 del citato articolo 1 afferma che al Ministero dell'università e della ricerca "sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

Visto, si comunica al Consiglio di Stato, per il suo parere
Roma, li 16 MAG. 2007

Il Ministro
F. Min



Ministero dell'Università e della Ricerca

Successivamente, l'art. 2, comma 137, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha definito l'articolazione del Ministero in un segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale, oltre a prevedersi un incarico dirigenziale generale, da conferirsi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Per effetto dello scorporo del Ministero della istruzione, università e ricerca, e della conseguente istituzione di due distinti Ministeri, occorre procedere ora alla adozione del "regolamento recante disposizioni di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", non potendo più, ovviamente, trovare applicazione il previgente D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, riferito al precedente Ministero unificato.

A tali fini, occorre innanzitutto osservare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2006, reg. n. 9, foglio n. 185, si è già proceduto alla immediata ricognizione delle strutture trasferite, delle posizioni dirigenziali e delle risorse umane attribuite a ciascuno dei due Ministeri scorporati.

Inoltre, si è già provveduto, con separato regolamento, registrato alla Corte dei Conti in data 27 aprile 2007, reg. 2, foglio 106, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della ricerca.

Quanto alla redazione del presente regolamento, si è tenuto anche conto delle Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto del 13 aprile 2007. In proposito si fa rinvio all'unita relazione tecnica.

Con particolare riferimento alla previsione di 8 posizioni di livello dirigenziale generale occorre peraltro sottolineare che, in virtù delle disposizioni sopra dette, il Ministero dell'università e della ricerca, con il regolamento di cui trattasi non provvede ad una "riorganizzazione", ma alla propria organizzazione, in quanto Ministero neo costituito. Infatti le 8 posizioni di livello dirigenziale generale, sono stati previsti da una disposizione inserita nella manovra fiscale collegata alla finanziaria; in tal senso la norma de qua si pone come norma speciale rispetto a quelle previste dalla legge finanziaria per garantire il contenimento della spesa ed è volta ad assicurare al Ministero la possibilità di assolvere i propri compiti istituzionali. La conferma di tale numero deriva pertanto dalle esigenze di funzionamento di questa amministrazione. E' evidente, infatti, che la riduzione del 10% dei posti di livello dirigenziale generale, prevista dalla legge finanziaria, avrebbe



Ministero dell'Università e della Ricerca

inciso in maniera determinante su un Ministero di piccole dimensioni come il Ministero dell'università e della ricerca, tenendo altresì conto del fatto che la separazione dal Ministero della pubblica istruzione, pur ad invarianza della spesa comporta necessariamente la costituzione di Direzioni generali (quale ad esempio quella del personale) dovendosi assolvere a compiti in precedenza "trasversalmente" svolti per entrambi i Ministeri separati.

D'altra parte, al fine di conciliare l'esigenza di garantire il funzionamento del Ministero con quella di assicurare il risparmio di spesa previsto dalla legge finanziaria per il 2007, si è ritenuto di dover compensare la mancata riduzione di un posto di livello dirigenziale generale, con la riduzione di due uffici di livello dirigenziale non generale in più rispetto a quelli previsti.

In particolare, si fa presente che, non potendosi provvedere alla riduzione del 10% dei dirigenti di prima fascia (non raggiungendo questo Ministero, a seguito della applicazione della detta percentuale, l'unità), si è provveduto comunque ad assicurare il risparmio di spesa compensando, mediante corrispondente, maggiore riduzione del numero dei dirigenti di seconda fascia.

Tale modus agendi è stato ritenuto coerente dall'Ufficio centrale di Bilancio di questo Ministero (in sede di asseverazione della relazione tecnica) e fatto proprio dal Consiglio dei Ministri.

Si procede, quindi, all'esame delle singole disposizioni dell'articolato.

...
L'articolo 1 stabilisce l'articolazione del Ministero in un segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale, le cui competenze sono definite dagli articoli successivi, e che costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

È inoltre previsto un incarico dirigenziale generale presso il segretariato generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'organizzazione del segretariato generale e delle singole direzioni generali, nonché la definizione degli uffici di livello dirigenziale ad essi assegnati (nel rispetto del numero massimo di 52 unità) sono demandate ad apposito decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Ministero dell'Università e della Ricerca

L'articolo 2 stabilisce che il Segretario generale è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ne definisce le funzioni, che comprendono anche la gestione dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Gli articoli da 3 a 8 individuano le competenze delle singole direzioni generali, di cui all'articolo 1 del regolamento, compreso il supporto alle attività del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), del Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) e del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

L'articolo 9 stabilisce che le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale del Ministero e del personale non dirigenziale sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al regolamento; che alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; che il personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero dell'università e della ricerca alla data del 14 luglio 2006, può, a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero stesso nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Il medesimo articolo, infine, provvede all'abrogazione *in parte qua* delle disposizioni del d.P.R. n. 319 del 2003, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli allegati A e B stabiliscono, rispettivamente, le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero e del personale non dirigenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 404 ss., della legge n. 296 del 2006, come illustrato nell'allegata relazione tecnica.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Paolo NARCISO)

**DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Allegato A	Allegato B
Dirigenti:	Personale delle aree funzionali:
Dirigenti di 1 ^a fascia: 8	Area funzionale C - posizione economica C3 Totale 88
Dirigenti di 2 ^a fascia: <u>52*</u>	Area funzionale C - posizione economica C2 Totale 94
Totale 60	Area funzionale C - posizione economica C1 Totale 134
	Area funzionale B - posizione economica B3 Totale 105
	Area funzionale B - posizione economica B2 Totale 70
	Area funzionale B - posizione economica B1 Totale 40
	Area funzionale A - posizione economica A1 <u>20</u>
	Totale 551
* di cui 9 in uffici di diretta collaborazione	
Totale complessivo	611

**Regolamento recante disposizioni di organizzazione
del Ministero dell'università e della ricerca**

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 2 e 50;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 2, comma 137, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006;

SENTITE le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007 ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi; espresso nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento

Articolo 1

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di seguito indicato come "Ministero", si articola nel segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale.

2. Sono direzioni generali del Ministero:

- a) la direzione degli affari generali e del personale;
- b) la direzione generale dell'università;
- c) la direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- d) la direzione generale dello studente e del diritto allo studio;
- e) la direzione generale della ricerca;
- f) la direzione generale dei sistemi informativi.

3. Presso il segretariato generale, opera altresì un dirigente generale, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Essi svolgono le proprie attività in attuazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, adottati dal Ministro.

5. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del segretariato generale e delle direzioni generali e alla definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale ad essi assegnate, fermo il rispetto del numero massimo di 52 unità.

Articolo 2

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", e formula proposte al fine dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 165 del 2001; cura i rapporti con il Gabinetto del Ministro; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; unitamente alle competenti direzioni generali, istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e predispone le intese istituzionali di programma Stato-Regione e gli accordi di programma-quadro; sentiti i competenti direttori generali, cura l'attività di vigilanza ed ispettiva del Ministero.

3. Il Segretario generale svolge altresì i seguenti compiti:

- a) formula, sentite le direzioni generali, proposte relative alla redazione del bilancio dello Stato per la parte relativa al Ministero, e le eventuali variazioni;
- b) provvede al monitoraggio e revisione della carta dei servizi ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- c) cura i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- d) cura, per il tramite di apposito ufficio, le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e la attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Articolo 3

Direzione generale degli affari generali e del personale

1. La direzione generale degli affari generali e del personale svolge i seguenti compiti:

- a) attività generale del Ministero, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento dei servizi generali e di supporto, anche attraverso lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ove previste dalla legge, e la stipulazione dei relativi contratti;
- b) attività in materia di stato giuridico ed economico del personale;
- c) relazioni sindacali, concorsi, assunzioni, stato giuridico e formazione del personale;
- d) gestione, anche attraverso un apposito ufficio, del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- e) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di bilancio del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

Articolo 4

Direzione generale dell'università

1. La direzione generale per l'università svolge i seguenti compiti:

- a) attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario, curando i connessi adempimenti;
- b) attività volta alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria ;
- c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;
- d) esame degli statuti delle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
- e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di legge;
- f) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
- g) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;
- h) attività di supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.

Articolo 5

Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. La direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i seguenti compiti:

- a) attività volta alla programmazione, promozione, finanziamento e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e attività inerenti al personale delle relative istituzioni, di competenza del Ministero;
- b) vigilanza sulla attività delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ed, in particolare, esame degli statuti e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali, nonché promozione e sviluppo della loro produzione artistica;
- c) cura, unitamente alle competenti direzioni generali del Ministero e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del raccordo delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche con il sistema scolastico e universitario;
- d) attuazione del diritto allo studio, in coordinamento con la direzione generale degli studenti e del diritto allo studio;
- e) attività di supporto alle funzioni del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.

Articolo 6

Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio

1. La direzione generale degli studenti e del diritto allo studio svolge i seguenti compiti:

- a) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti, e alla promozione della loro condizione;
- b) attività di orientamento allo studio, di tutoraggio e volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;
- d) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
- e) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;
- f) coordinamento e promozione dell'attività sportiva universitaria;
- g) attività di supporto allo svolgimento della funzione del Consiglio nazionale degli studenti (CNSU), anche attraverso un apposito ufficio di segreteria.

Articolo 7

Direzione generale della ricerca

1. La direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti:

- a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, europeo e nazionale;
- b) attività volta all'adozione del Programma nazionale della ricerca.
- c) attività di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla attività degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana, nonché svolgimento dell'attività prevista dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 nei confronti dell'ENEA;
- d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
- e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
- f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, e della ricerca in ambito spaziale ed aerospaziale;
- g) promozione della cultura scientifica;
- h) esame degli statuti degli enti vigilati, e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
- i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;
- j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- k) attività di supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

Articolo 8

Direzione generale dei sistemi informativi

1. La direzione generale dei sistemi informativi svolge i seguenti compiti:

- a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e della relativa infrastruttura tecnologica;
- b) cura dei rapporti con soggetti esterni al Ministero, ai quali sono eventualmente affidati compiti nell'ambito del sistema informativo del medesimo, e vigilanza sul loro operato;
- c) cura delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
- d) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati e della banca dati sull'offerta formativa;
- e) cura dell'anagrafe della ricerca;
- f) studio e valutazione dei dati raccolti, in coordinamento con le altre direzioni generali.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale del Ministero e del personale non dirigenziale sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformità a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233.
2. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003 n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero alla data del 14 luglio 2006, può, a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero.
4. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5452/2007

Roma, addì 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto recante disposizioni di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

Allegati N.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
-Gabinetto-

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 2149/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 2149/2007

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca
– Schema di decreto recante
disposizioni di organizzazione del
Ministero dell'università e della
ricerca.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota
prot. n. Gab/7522/955/1.44/07 del 16
maggio 2007, con la quale il Ministero
dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 4 giugno 2007 e
la nota di adempimento dell'Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sabato
Malinconico;

PREMESSO:

Con il parere reso nell'Adunanza del 4 giugno 2007, la Sezione, esaminato lo
schema di regolamento indicato in oggetto, formulava le osservazioni di seguito
riassunte:

A) Preliminarmente rilevava che non risultavano trasmessi i pareri dei Ministri coproponenti dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nonché la documentazione relativa alla preventiva consultazione delle OO.SS.;

B) Con riferimento a quanto esplicitamente affermato nella relazione illustrativa del provvedimento, manifestava riserva circa l'asserita specialità della norma di settore contenuta nel d.l. n. 262 del 2006 rispetto alla legge finanziaria 2007, addotta a giustificazione della mancata riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale anche in relazione allo scorporo del Ministero dell'università e della ricerca dal Ministero della pubblica istruzione;

C) In ordine alla misura compensativa della mancata riduzione di cui alla lett. b), consistente in una maggiore riduzione degli uffici e relativi posti di funzione di livello non generale (5 anziché 3), sottolineava la circostanza, desumibile dalle stesse linee guida approvate con d.P.C.M. 15 aprile 2007, che la riduzione del 5% dei posti di dirigente di seconda fascia prevista dalla legge finanziaria può ritenersi sostanzialmente attuata se riferita ad uffici e relativi posti di funzione effettivamente coperti.

Con specifico riguardo all'articolato proposto, la Sezione rilevava altresì che:

1) all'art. 1, la previsione ivi contenuta con la quale si rinvia ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la determinazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia e le relative competenze, non appare in linea con le norme della legge finanziaria 2007 e con quanto stabilito con le linee guida citate;

2) all'art. 6, concernente la descrizione delle funzioni assegnate alla Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, appare utile una più puntuale indicazione di tali attribuzioni:

3) all'art. 9, concernente disposizioni transitorie e finali, la previsione contenuta al comma 3 della possibilità di trasferimento a domanda nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca del personale già appartenente al Ministero della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 319 del 2003, comportando una modificazione di status e il passaggio da un Ministero all'altro, presuppone una fonte normativa di rango primario.

CONSIDERATO:

A seguito della documentazione trasmessa in allegato alla nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2007 risulta ora soddisfatta l'esigenza richiamata al precedente punto a). Peraltro, per quanto concerne specificamente il parere dei Ministri coproponenti l'Amministrazione interessata dà atto che gli stessi hanno espresso il concerto in sede di Consiglio dei Ministri, adesione, peraltro, confermata, sia pure indirettamente, dalla relazione tecnica asseverata dall'Ufficio del Bilancio e dalla nota del 3 agosto dell'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione.

Con riferimento alla questione riportata al punto b), il Ministero dell'università e della ricerca ha ora chiarito di non ritenere di per sé "inapplicabile" l'art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 per effetto del cosiddetto spacchettamento dei Ministeri, ribadendo altresì le ragioni che, anche con riferimento al numero assai contenuto delle posizioni dirigenziali di livello generale, non consentono di procedere alla riduzione del 10%. Tale riduzione peraltro anche contabilmente risulterebbe di difficile applicazione essendo inferiore all'unità e potendo rientrare nei casi limite di arrotondamento di porzioni decimali che potrebbero compromettere la gestione delle strutture ministeriali, cui pure fanno riferimento le linee guida approvate con d.P.C.M. del 13 aprile 2007. Per queste ragioni – precisa l'Amministrazione – e al fine di conseguire comunque l'obiettivo di riduzione della spesa perseguito dalla legge finanziaria 2007 è stata proposta la soluzione alternativa di una maggiore riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia.

Il Collegio ritiene che i chiarimenti forniti dal Ministero sullo specifico punto possano essere condivisi, tenuto conto che gli effetti dello "scorporo" sono suscettibili di determinare una delle situazioni limite contemplate dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto alla misura compensativa proposta, consistente nella maggiore riduzione dei posti di dirigente di seconda fascia (5 anziché 3) è da intendere che l'esigenza, in base alla quale l'equivalenza nel risparmio deve incidere realmente e non solo formalmente sul bilancio dello Stato, sarà pienamente soddisfatta nel caso di specie all'atto della copertura dell'organico ridotto.

Per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista con la nota DAGL.5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007.

Al riguardo, ritiene il predetto Dipartimento che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle *"Linee guida"* emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi

specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa o previsti come modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988, per la riorganizzazione degli uffici sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondo i criteri previsti, effettuata dalle singole Amministrazioni, revisione che, peraltro, emerge implicitamente dalle relazioni e dai piani operativi predisposti a corredo degli schemi regolamentari.

Per assicurare il rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria è pertanto necessario che lo schema rechi altresì l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*Linee guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: “*La direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici*

dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento".

Peraltro, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'emanazione dei regolamenti organizzativi in esame per evitare la "sanzione" prevista dal comma 410 (blocco delle assunzioni), può rinviarsi l'adempimento ad una fase successiva. Il parere favorevole, quanto al profilo in questione, va tuttavia condizionato alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame della Sezione.

Non vi è dubbio che da tutto ciò derivi un notevole irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, ma si tratta evidentemente di un effetto voluto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie; valuterà il Governo se, una volta raggiunto l'obbiettivo, sussistano o meno le condizioni per reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.

Allo stato pertanto dovrà essere eliminato l'allegato relativo all'organico, la cui individuazione va rinviata all'adempimento di cui sopra. Dovranno essere altresì espunti i riferimenti a tale allegato contenuti nel testo nonché la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione.

Nel prendere atto che, per quanto attiene alle osservazioni riferite all'articolo 6, lettere a) e b) dello schema in esame, concernenti la definizione dei compiti degli uffici ivi indicati, l'Amministrazione interessata nella nota di adempimento ha aderito ai suggerimenti forniti, la Sezione rileva che la stessa Amministrazione e l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione viceversa, quanto all'articolo 9 dello schema, sostengono e confermano il testo normativo proposto.

In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca ha tenuto a precisare che nel caso di specie non si può riferire al personale una situazione di "mobilità volontaria" essendosi piuttosto modificata l'organizzazione ministeriale per effetto dello scorporo dal Ministero della pubblica istruzione. L'argomento non sembra addurre, ad avviso del Collegio, un elemento apprezzabile e decisivo per la soluzione del problema, essendo del tutto chiaro alla Sezione che, sotto il profilo

formale, non sussiste nella fattispecie in argomento un caso tipico di mobilità volontaria.

Invero, con l'osservazione a suo tempo formulata, si è inteso richiamare l'attenzione sulla circostanza che la norma proposta determina "di fatto" i medesimi effetti dell'istituto della mobilità volontaria e ciò al solo scopo di valutare se possa ritenersi adeguato e appropriato lo strumento normativo utilizzato (regolamento anzichè norma di rango primario).


Al riguardo, la Sezione non può che ribadire l'orientamento espresso, che appare confermato dalla circostanza che sia nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che nel successivo d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono contenute specifiche disposizioni che prevedono l'attribuzione di risorse strumentali e di personale alle Amministrazioni coinvolte nello scorporo o, comunque, nel trasferimento di competenze conseguente al riassetto dei Ministeri.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le condizioni e osservazioni sopra formulate.


Il Presidente della Sezione


(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4150/07

Roma, addl. 2 giugno 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto recante disposizioni di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

MINISTERO UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2149/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2007

N. della Sezione
2149/2007

OGGETTO:
**MINISTERO UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**

Schema di decreto recante
disposizioni di organizzazione
del Ministero dell'università e
della ricerca.

La Sezione

Vista la relazione prot. n.
Gab./7522/955/ 1.955/1.4.4/07 del
16 maggio 2007, pervenuta alla
segreteria della Sezione il 26
maggio successivo con la quale il

Ministero dell'università e della ricerca chiede che il Consiglio di Stato esprima
il prescritto parere a norma dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sullo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Sabato
Malinconico.

PREMESSO

Lo schema di regolamento in oggetto, trasmesso per il parere, accompagnato da una relazione illustrativa e una relazione tecnica recante il piano operativo di cui all'art. 1, comma 407, lettere *a*) e *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca a seguito dello scorporo del Ministero della pubblica istruzione realizzato con il d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2006, n. 233. Il nuovo Ministero, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del menzionato decreto-legge, assume le funzioni precedentemente attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le funzioni in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Quanto all'organizzazione delle strutture ministeriali destinate ad esercitare tali attribuzioni, una prima articolazione è stata definita dall'art. 2, comma 137, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale ha previsto un segretariato generale, sei uffici di livello dirigenziale generale e un incarico dirigenziale generale da conferire a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La medesima struttura era stata prevista dal d.P.C.M. 14 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006, reg. n. 9, foglio 185, con il quale si è provveduto alla prima ricognizione delle strutture trasferite, delle posizioni dirigenziali e delle risorse umane assegnate a ciascuno dei Ministeri oggetto dello scorporo.

Rimane, quindi, da definire l'organizzazione degli uffici e le relative attribuzioni, tenendo conto non solo di quanto già disposto dalle norme e dai provvedimenti indicati, ma anche delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2007 in materia di organizzazione delle strutture e delle risorse delle Amministrazioni pubbliche con l'obiettivo della riduzione della spesa.

Per tale specifica finalità è stato predisposto lo schema di regolamento in esame che, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa allegata, ha tenuto conto anche delle linee guida per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da

404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto in data 13 aprile 2007.

In via preliminare, nella relazione illustrativa citata, l'Amministrazione riferente sostiene che, attesa la particolare situazione determinatasi a seguito dello scorporo dal Ministero dell'istruzione, il provvedimento proposto non rappresenta un atto di riorganizzazione analogo a quelli adottati per le altre Amministrazioni, ma reca le regole fondamentali di organizzazione e funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca nella sua attuale e nuova configurazione.

Conseguentemente, non tutte le norme dettate per la generalità dei Ministeri possono trovare applicazione in questa sede, rischiando di incidere sulla tenuta e funzionalità delle strutture appena avviate.

In particolare, l'Amministrazione, nel far presente l'impossibilità di procedere alla riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello generale tenuto conto del contenuto dimensionamento delle strutture (8 posizioni complessivamente) propone, a titolo di compensazione, una maggiore riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia, incrementandone la riduzione di ulteriori 2 unità rispetto al taglio del 5% disposto dalla legge finanziaria 2007. Dà atto, inoltre, della circostanza che il competente ufficio del bilancio ha sostanzialmente asseverato tale soluzione, esprimendo parere favorevole sulla relazione tecnica e sul piano operativo elaborato ai sensi dell'art. 1, comma 407, lettere a) e b) della menzionata legge finanziaria 2007.

Lo schema di regolamento in esame consta di 9 articoli.

L'articolo 1 determina l'articolazione del Ministero in un Segretariato generale, in sei direzioni generali e in una posizione di livello dirigenziale generale presso il Segretariato generale, da conferire a norma dell'art. 19, comma 10, del d. lgv n. 165 del 2001, confermando sostanzialmente la struttura complessiva già individuata dall'art. 2, comma 137, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Lo stesso art. 1, al comma 4, prevede che il Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgv n. 279 del 1997 e al successivo comma 5 stabilisce che con successivo decreto ministeriale,

adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e) della legge n. 400 del 1988, si provvede all'organizzazione del Segretariato generale e delle direzioni generali e alla definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale assegnate ai medesimi uffici, fermo restando il numero massimo complessivo di 52 unità.

Gli articoli da 2 a 8 recano disposizioni relative alle funzioni attribuite al Segretariato generale e alle direzioni generali.

L'art. 9 detta disposizioni transitorie e finali in materia di dotazioni organiche del personale individuate nelle tabelle A e B allegate allo schema di regolamento, prevede la possibilità per il personale non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 319 del 2003 e in servizio alla data del 14 luglio 2006, di transitare a domanda nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca e reca l'abrogazione delle disposizioni contenute nel citato d.P.R. n. 319 del 2003 limitatamente alla parte concernente le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del d.l. n. 181 del 2004.

CONSIDERATO

Preliminarmente si rileva che allo schema di d.P.R. in esame non risultano allegati i pareri di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione che pure sono coproponenti, e si dà solo atto che sono state sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007 senza trasmettere alcuna documentazione al riguardo.

Con riferimento a quanto asserito nella relazione illustrativa circa la connotazione di norma speciale che assumerebbe l'art. 2, comma 137, del d.l. n. 262 del 2006 rispetto alla legge finanziaria 2007, e ciò al fine di sostenere il mantenimento delle 8 posizioni dirigenziali di livello generale, si ritiene che tale affermazione non sia condivisibile. a prescindere dalla successione temporale delle norme in questione, l'interpretazione offerta porterebbe ad escludere l'applicazione delle norme della legge finanziaria 2007 per tutti i Ministeri di nuova istituzione scaturiti dallo scorporo realizzato con il d.l. n. 181, svuotando

di contenuto la stessa legge finanziaria. Quest'ultima, invero, si propone l'obiettivo sostanziale non solo di limitare la spesa pubblica, ma anche di realizzare una congrua riduzione degli uffici, dando vita in tal modo ad una effettiva riorganizzazione delle strutture della P. A..

L'Amministrazione referente, invece, ritenendo di non essere tenuta ad applicare la riduzione del 10% degli uffici di livello dirigenziale generale, offre in compensazione la riduzione di due unità in più del livello dirigenziale di seconda fascia.

A tal proposito si deve, altresì, rilevare che, secondo le linee guida dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la riduzione degli uffici e dei relativi posti di funzione è ritenuta effettiva solo nel caso in cui si riducano posti di funzioni attualmente coperti. Nel caso di specie invece, come indicato dalla stessa Amministrazione nella tabella A allegata alla relazione tecnica e correlato piano operativo, rispetto ad un organico di 57 posti di dirigenti di seconda fascia, risultano coperti appena 25 posti, cosicché non solo la riduzione del 5% di dette posizioni imposta dalla legge finanziaria 2007 risulta virtuale, ma anche la compensazione offerta in luogo della mancata riduzione di un posto di dirigente generale è del tutto teorica.

Pertanto, vorrà valutare l'Amministrazione i provvedimenti da assumere al fine di dare piena e coerente attuazione all'art. 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle conseguenti linee guida fissate con d.P.C.M. 13 aprile 2007.

Per quanto attiene al merito dello schema di regolamento trasmesso per il parere si ritiene di dover formulare le seguenti ulteriori osservazioni.

A) All'art. 1, comma 5, la previsione di rimettere ad un successivo decreto ministeriale, avente natura non regolamentare, la disciplina dell'organizzazione del Segretariato generale e delle direzioni generali, oltre alla definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale, non risulta conforme né alla norma richiamata, né a quanto stabilito nelle linee guida adottate con d.P.C.M. 13 aprile 2007.

Quest'ultimo documento, infatti, stabilisce che gli schemi di regolamento di riorganizzazione ai sensi del comma 404 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 *“possono rinviare, per la sola definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, ferma restando l'indicazione del loro numero massimo, a successivi decreti ministeriali non regolamentari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, da adottarsi tempestivamente e, comunque, entro due mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione”*. In connessione con tale disposizione appare, pertanto, in contrasto con le predette linee guida anche la norma transitoria prevista dal comma 2 dell'art. 9, la quale stabilisce che alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Peraltro, il presente regolamento, che reca la disciplina dell'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, costituisce la sede propria di definizione delle articolazioni funzionali di detto Ministero, e non vi è motivazione logica per rinviare ad un diverso atto la definizione di una parte delle strutture dell'Amministrazione. Ad ogni buon fine, la Sezione ritiene opportuno che l'Amministrazione referente provveda ad acquisire direttamente, inviandone copia alla Sezione, l'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la rilevata discrasia del disposto dell'art. 1, comma 5 con quanto indicato nelle linee guida adottate con il menzionato d.P.C.M. 13 aprile 2007;

B) all'articolo 6, che definisce le attribuzioni della Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, lettere a) e b), le funzioni ivi indicate appaiono genericamente descritte, sicchè parrebbe opportuno specificare che trattasi comunque di attività riferite agli studi di livello universitario;

C) all'articolo 9, che reca disposizioni transitorie e finali, il comma 3 prevede la possibilità per il personale, già appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 319 del 2003 e in servizio alla data del 14 luglio 2006, di transitare nei ruoli del Ministero

dell'università e della ricerca a domanda da presentare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Una siffatta disposizione, ad avviso della Sezione, incidendo sulle posizioni di stato e modificando sostanzialmente il rapporto di servizio del personale mediante trasferimento da una Amministrazione ad altra, introduce un sistema di mobilità volontaria che non può essere dettato da disposizioni di natura regolamentare, ma deve essere riservato ad una fonte normativa di rango primario.

Per quanto attiene ai profili formali si richiama, per la redazione del testo, al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/1000888/0.92, supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa che, con riferimento alle osservazioni di cui in motivazione, l'Amministrazione provveda sollecitamente a trasmettere i pareri dei Ministri concertanti, la documentazione relativa all'avviso espresso dalle Organizzazioni sindacali, nonché il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul punto specifico relativo al disposto dell'art. 1, comma 5.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Gicia Grassucci)

Gicia Grassucci

Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

Giancarlo Coraggio



Sindacato Autonomo Dipendenti Ministero Università e Ricerca

SEGRETERIA NAZIONALE

ROMA, 24 MARZO 2007
00144 - ROMA - Piazza J. F. KENNEDY, n.20 - Tel. 0658497771

Al Ministro dell' Università e della
Ricerca
On.le Fabio MUSSI

Al Sottosegretario di Stato
Prof. Luciano MODICA

Al Capo di Gabinetto
Cons. Oberdan FORLENZA

Oggetto: Schema di Regolamento.

L'impostazione offerta dal modello organizzativo, di cui al regolamento in questione, può incontrare in linea di massima l'adesione della scrivente rappresentanza sindacale, ancorché il lasso di tempo trascorso aveva fatto sperare in una scelta organizzativa più coraggiosa, innovativa e adeguata alle aspettative di un sistema accademico e di ricerca, che nella competizione ormai affonda le proprie capacità per sopravvivere ed alimentarsi.

In tal senso, sarebbe stato più funzionale ed adeguato un modello di tipo trasversale, che avesse riunito tematiche omogenee in una unica struttura: esempio, una direzione generale del personale, che trattasse le questioni riguardanti tutto il personale, da quello del Ministero, a quello degli enti di ricerca, delle università, ecc..

Detto questo, il nuovo regolamento, al di là di alcune osservazioni di dettaglio, che saranno specificate in seguito, mostra luci ed ombre, alcune delle quali si intendono preliminarmente sottolineare.

Relativamente agli aspetti positivi, si ritiene assolutamente condivisibile una struttura dedicata alle banche dati ed ai sistemi informativi. Non si tratta, peraltro di una novità, ma di un raggruppamento omogeneo di informazioni, di tipo scientifico, amministrativo e statistico, che non



Sindacato Autonomo Dipendenti Ministero Università e Ricerca

possono non ritenersi fondamentali nell'organizzazione di questo Ministero.

Per quanto attiene agli aspetti negativi, non si può evitare di annotare l'eccessivo peso di attribuzioni, inserite nella direzione generale della ricerca, proponendosi in tal modo squilibrata rispetto alle altre. Sarebbe consigliabile al riguardo, sottrarre alcune attribuzioni per trasferirle altrove, ammesso e non concesso che non si possa rivedere l'impostazione, allo scopo di prevedere due strutture riservate al settore della ricerca.

Infatti, l'attuale paradigma organizzativo rischia di compromettere la funzionalità di un settore così importante, costituente una delle colonne portanti di questo Ministero, sulle quali si proietta il prestigio e l'immagine di un intero sistema nazionale, con riflessi inevitabili anche sul versante internazionale.

Si riportano di seguito le osservazioni e/o modifiche proposte ai singoli articoli.

- Art.2, comma 3, lettera e): dopo la parola "(ANVUR)" aggiungere "avvalendosi anche delle competenti Direzioni Generali".
- Art. 4, comma 1, lettera f); Art.5, comma 1, lettera b); Art.7, comma 1, lettera h).

Relativamente alle modifiche degli statuti delle Università, degli enti di ricerca nonché degli enti vigilati dalla Direzione Generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si ritiene che in base all'attuale ordinamento trattasi di materia riservata alla competenza dirigenziale (cfr. art.4 decr. Leg.vo 165/2001). In ogni caso, al fine di avere maggiori garanzie sotto il profilo di unicità di indirizzo, si potrebbe pensare di attribuire la competenza al Segretario Generale.

- Art. 4, comma 1, lettera f) e Art. 6, comma 1, lettera c): le due disposizioni riguardano la formazione continua permanente e ricorrente nelle Università e quella degli insegnanti. Si chiede di specificare gli elementi distintivi delle due competenze.

- Art. 5, comma 1: inserire dopo la parola "svolge" le parole "anche con riferimento ai programmi ed alle attività internazionali".

Si chiede, inoltre, di inserire il riferimento alle attività fondate sul principio di autonomia delle istituzioni afferenti alla Direzione indicata nell'art. 5.

Si segnala un refuso alla lettera c): anziché "del raccordo" va scritto "il raccordo".

- Art.6, comma 1, lettera d): eliminare il riferimento legislativo, sostituendolo con la dizione "vigente normativa in materia".

- Art. 7, comma 1, lettera a): si suggerisce di eliminare la parola "europeo" assorbita dal termine "internazionale".



Sindacato Autonomo Dipendenti Ministero Università e Ricerca

- Art. 7, comma, lettera f): occorre chiarire cosa s'intende per coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali anche nel settore spaziale tenuto conto altresì di quanto previsto alla lettera c) relativamente all'ASI.

Infine è necessario chiarire se e dove è prevista l'attività di gestione del Programma Operativo Nazionale.

- Art. 8: la denominazione data alla Direzione Generale in argomento, non sembra comprendere la vasta entità di attribuzioni, tra le quali vantano un peso rilevante le banche dati.

A tal proposito sembrerebbe più coerente la seguente denominazione: "Direzione Generale di documentazione, statistica e sistemi informativi".

Inoltre occorre chiarire l'affidamento delle attribuzioni relative alle banche dati sull'offerta formativa, sui corsi di dottorato di ricerca e sui docenti universitari.

In base allo schema organizzativo presentato, tali banche dati dovrebbero afferire alla Direzione Generale in argomento, eventualmente in collaborazione con le Direzioni Generali competenti per materia.

Patrizia Burattini



*Fabrizio
att. Luciano
Mussini*

All'On.le Ministro Fabio MUSSI

Al Sottosegretario Prof. Luciano MODICA

Al Capo di Gabinetto Consigliere
Oberdan FORLENZA

OGGETTO: Bozza di decreto del Regolamento di organizzazione del M.U.R. - incontro del 22
marzo 2007.

In relazione a quanto indicato in oggetto le scriventi OO.SS. trasmettono le proprie
"osservazioni".

Roma, 27 marzo 2007

FP CGIL

Oliverio

CISL FFS

Muller

UIL PA

Pipera



OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DECRETO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MI.U.R. A SEGUITO DELL'INCONTRO DEL 22 MARZO 2007

Preliminarmente si prende atto della scelta politica di organizzare questo Ministero con un Segretariato Generale, che meglio risponde alle esigenze funzionali di una struttura snella quale è quella di questo Ministero.

Si manifestano, pur tuttavia, perplessità sulla scelta di aumentare i posti dirigenziali di prima fascia da 7 ad 8 in considerazione proprio delle ridotte dimensioni del Ministero e suscita, altresì, perplessità la presenza di un dirigente di prima fascia, con incarico attribuito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d. l.vo 165/2001, all'interno del Segretariato generale.

In relazione all'attività di vigilanza ed ispettiva del Ministero, affidata al **Segretariato generale**, si esprime preoccupazione tanto in ordine alle modalità di individuazione delle figure professionali per l'espletamento di tali compiti, quanto alla definizione della consistenza numerica e alle risorse necessarie per tali attività.

Sempre rispetto al Segretariato non appare chiaro, inoltre, quali siano i compiti conferitigli per curare i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, soprattutto, si pone l'attenzione sul personale MUR, a tutt'oggi addetto a svolgere queste mansioni, per un eventuale assegnazione, a domanda, presso la nuova Agenzia, tenendo conto delle professionalità acquisite.

In relazione alla **direzione generale degli affari generali e del personale** si richiede di integrare i compiti attribuiti con quelli relativi ai provvedimenti di mobilità e del trattamento di quiescenza e previdenza. In relazione alla formulazione di proposte al Segretario generale in tema di bilancio (lettera e)), non appare chiaro se il compito sia da riferirsi ai soli capitoli della direzione o se si intende prevedere un ufficio che supporti l'attività del Segretariato in materia di bilancio anche per conto delle altre direzioni generali. In questa seconda ipotesi può rappresentare una duplicazione di funzioni da evitare.

Si rappresenta, inoltre, la necessità che la gestione del personale venga centralizzata nella sola direzione degli affari generali, tenuto conto dell'esiguità delle unità lavorative e della monosede del Ministero nell'intero territorio nazionale.

Inoltre, si richiama l'attenzione sul comma 404, lettera f) della finanziaria per l'anno 2007, che, come noto, riduce le dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale con funzioni di supporto non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate dall'Amministrazione. Tale norma desta preoccupazione in considerazione del fatto che attualmente presso tali strutture prestano servizio circa 70 unità di personale e che nel futuro assetto il limite del 15% dovrà essere rispettato per il funzionamento di due direzioni generali ("risorse umane" e "sistemi informativi").

In relazione alla **direzione generale per l'A.F.A.M.**, si evidenzia la mancanza delle competenze relative a: promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni.

Sulla **direzione generale degli studenti e del diritto allo studio**, si evidenziano perplessità in quanto appare una direzione svuotata di contenuti.

Rispetto all'**accorpamento delle due direzioni che operavano in materia di ricerca** si apprezza l'indirizzo politico dato che non si può ignorare che una politica della ricerca non può prescindere da quelli che sono gli indirizzi sovranazionali e che un'azione coordinata e forte in materia di ricerca non può che essere affidata ad una sola direzione anche se non si può non notare uno squilibrio di competenze tra le varie direzioni istituende.

Rispetto alla nuova direzione della ricerca, si ritiene di attirare l'attenzione circa la necessità di tenere conto del forte aumento dei carichi di lavoro che dovrà necessariamente corrispondere ad un'adeguata assegnazione di risorse umane in sede di definizione del D.M. di attuazione del Regolamento.

Per quanto riguarda il punto e) "valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata" si manifesta la perplessità sulla mancanza di riferimenti alla ricerca fondamentale e delle Università.

Pur condividendo l'istituzione della **direzione generale dei sistemi informativi** si manifesta la preoccupazione per la mancanza di personale formato per far fronte alle nuove competenze così individuate e per il limite legislativo del citato comma 404, lettera f) che non consente di ipotizzare un contingente di personale numericamente adeguato alle esigenze della direzione in parola.

In relazione alla dotazione organica del personale del Mi.U.R. e, tenuto conto del DPCM del 14 luglio 2006, art. 2., si propone una rimodulazione della stessa al fine di aumentare i posti dell'area B – posizione economica B3, livello nel quale dovrà essere inquadrato il personale attualmente a tempo determinato, per il quale è previsto un bando per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e nel quale ci sono alcune unità di personale di ruolo che ha partecipato alle procedure di riqualificazione ottenendo l'idoneità, ma ancora in attesa di nomina.

La rimodulazione proposta è la seguente:

AREA B – posizione economica B3 aumento di 10 posti con un aumento di € 306.415,00;

AREA B – posizione economica B2 riduzione di 5 posti con un risparmio di € 143.635,00;

AREA C – posizione economica C3 riduzione di 4 posti con un risparmio di € 162.831,00.

TOTALE AUMENTO DI SPESA € 306.415,00

TOTALE DIMINUIZIONE DI SPESA € 306.466,00

Roma, 27 marzo 2007

FP CGIL

Spaccucci
Omar Fortin
Anna Alessandrini

CISL FPS

Alfonso
Luca

UIB PA

Prigione



Ministero dell'Università e della Ricerca

VERBALE

Il giorno 22 marzo 2007, alle ore 12,00, si è tenuto l'incontro tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per l'esame preventivo del Regolamento di organizzazione del MIUR.

Sono presenti

per l'Amministrazione:

- il Capo di Gabinetto, Cons. Oberdan Forlenza
- il vice Capo di Gabinetto, Dr. Paolo Salernitano
- il Direttore Generale incaricato del coordinamento tra le Direzioni Generali del Ministero e quelle del Ministero della Pubblica Istruzione, Dr. Fabio Matarazzo

per le Organizzazioni sindacali :

- FP CGIL
- CISL FPS
- UIL PA
- CONFSAI UNSA
- RDB

Nel prendere la parola il Capo di Gabinetto ha informato le OO.SS. di aver richiesto alla competente Direzione Generale di disporre la proroga al 31 dicembre 2007 di tutti i contratti dei dipendenti a tempo determinato in scadenza imminente, in attesa della loro stabilizzazione ex art. 1, comma 516 della L. 296 del 27 dicembre 2006.

Ha esposto, quindi, il provvedimento in esame assicurando le OO.SS. che si è tenuto conto di quanto richiesto dall'art. 1, comma 404 della succitata legge che limita in percentuale i posti di dirigente di I e II fascia e fissa il limite massimo del 15% per le risorse umane complessivamente utilizzate per funzioni di supporto.

Proseguendo nella illustrazione del provvedimento di organizzazione del MIUR il Capo di Gabinetto si è soffermato sulle maggiori novità in esso rappresentate:

- la figura di un Segretario Generale al quale, oltre ai compiti tipici, sono state attribuite due funzioni che riguardano i rapporti con il CIPE e quelli con l'ANVUR. Inoltre curerà anche l'attività di vigilanza ed ispettiva del Ministero;
- l'istituzione di una Direzione Generale degli affari generali e del personale ovviamente necessaria per la funzionalità del Ministero;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- una sola Direzione Generale della Ricerca. L'accorpamento delle due Direzioni che operavano in materia di ricerca nasce da una nuova politica della ricerca che non può prescindere da quelli che sono gli indirizzi sopranazionali, pertanto tale materia non può che essere affidata ad una sola direzione;
- la istituzione della Direzione Generale per i sistemi informativi. Questa necessità nasce da vari motivi, poiché, innanzi tutto, anagrafi ed archivi costituiscono ormai un problema "storico". E ciò in quanto nessun tipo di anagrafe è gestita dal Ministero e, inoltre, diventa sempre più grande il problema delle esternalizzazioni per i servizi informatici. Il Ministero deve diventare proprietario e gestore diretto delle banche dati.

Prendono poi la parola le Organizzazioni sindacali nei rappresentanti: Ripani (UIL); Boccuni (CGIL); Lembo (CISL); Burattini (CONFSAL-UNSA) affermando che da un primo esame della bozza di regolamento, non sembrano emergere elementi di dissenso anche se, precisano, faranno conoscere il loro avviso attraverso una comunicazione scritta che, presumibilmente, verrà consegnata entro la entrante settimana (26-30 marzo).

Stigmatizzano, invece, due aspetti relativi al rapporto Amministrazione-Sindacati: viene richiesta una più frequente consultazione e la soluzione del problema "avvalimento" che sempre più condiziona il buon andamento della gestione della struttura.

La seduta è tolta alle ore 14,45.